

STATUTO "ASSOCIAZIONE ITALIA - ASEAN"

Articolo 1 - Costituzione

È costituita la "ASSOCIAZIONE ITALIA - ASEAN" con sede legale in Roma, Piazza di Sant'Andrea della Valle n. 6. Delegazioni e uffici della Associazione potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale, le attività statutarie di cui agli articoli 2 e 3. La Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La durata della Associazione è fissata fino alla data della approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e potrà essere prorogata dall'Assemblea.

Articolo 2 - Scopi

"L'ASSOCIAZIONE ITALIA - ASEAN" opera su propria iniziativa e in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali ed esteri allo scopo di favorire lo sviluppo ed approfondimento dei rapporti e delle relazioni tra l'Italia e i Paesi facenti parte dell'ASEAN (ASSOCIAZIONE DELLE NAZIONI DEL SUD EST ASIATICO).

La Associazione - con l'obiettivo una migliore conoscenza reciproca ed a fini di utilità generale - promuove e favorisce le relazioni tra Italia e l'ASEAN ed i suoi Stati Membri attraverso iniziative che possono estendersi ai settori economici, culturali, formativi, scientifici ed artistici; promuove studi e ricerche, mettendo a disposizione dei membri i risultati; favorisce l'attuazione di programmi ed organizza eventi utili a migliorare e sviluppare i rapporti nel quadro dei rapporti esistenti anche a livello governativo e comunitario. La Associazione intende collaborare con altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, sia governative che private, in modo particolare l'Unione Europea, l'ASEAN, la Banca Asiatica dello Sviluppo e le organizzazioni internazionali, incluse quelle finanziarie, per la realizzazione delle proprie finalità ed è aperta, tenuto conto della specifica loro esperienza, a forme di collaborazione con altri soggetti interessati.

Articolo 3 - Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà:

- a. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate
- b. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;
- c. promuovere e organizzare missioni economiche e di studio, manifestazioni, mostre, fiere; convegni, seminari e corsi di formazione; siti internet dedicati e pubblicazioni; istituire premi e borse di studio e ogni altra iniziativa idonea allo sviluppo delle relazioni tra l'Italia ed i Paesi dell'ASEAN;
- d. svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che le pervengano a qualsiasi titolo;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del

patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da contributi di enti ed organismi internazionali.

Articolo 5 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Associazione è costituito:

- dalle quote annuali e straordinarie versate dai membri;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie; che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, dai membri della Associazione sia italiani che esteri, ovvero da enti ed organismi internazionali;
- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Associazione saranno impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 – Membri della Associazione

I membri della Associazione si dividono in:

- Fondatori
- Sostenitori
- Associati Istituzionali e Ordinari

Articolo 7 – Soci Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Fondatori alle seguenti condizioni:

- a) venga presentato da un Fondatore;
- b) concorra in maniera rilevante alla vita, al patrimonio e al fabbisogno economico della Associazione, mediante il versamento di una quota annuale stabilita dal Collegio dei Fondatori o mediante il conferimento di attività, anche professionale.

Il mancato concorso alla vita, al patrimonio e al fabbisogno economico della Associazione determina la perdita della qualifica di Membro Fondatore e l'esclusione dalla Associazione con delibera adottata dal Consiglio Direttivo a fronte della richiesta sottoscritta da almeno due terzi degli altri fondatori.

Articolo 8 - Soci Sostenitori ed Associati

Chi intende aderire alla Associazione presenta domanda come membro sostenitore o membro associato.

Le domande di adesione saranno accettate con insindacabile voto della maggioranza del Consiglio Direttivo. L'adesione impegna l'Associato per l'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta almeno due mesi prima della scadenza annuale. Per le adesioni che intervengono durante l'anno gli obblighi contributivi decorrono dall'inizio del semestre in corso al momento dell'adesione. Possono ottenere la qualifica di membri sostenitori coloro che, condividendo le finalità della Associazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi

mediante contributi significativi in denaro e/o opere con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo della Associazione. Possono divenire Associati Istituzionali o Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento della quota associativa in misura non inferiore a quella stabilita in maniera proporzionale, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Partecipanti

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 10 - Prerogative dei Soci

La qualifica di Socio, indipendentemente dalla relativa tipologia, conferisce il diritto a partecipare:

- a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- all'Assemblea dei soci esercitando il diritto di voto,

I Soci sono tenuti:

- a corrispondere all'Associazione un contributo annuo differenziato per capacità contributiva ed in ragione della categoria di appartenenza, secondo le misure e le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti approvati dagli Organi competenti e tutte le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

La qualità di Socio si perde per:

- recesso da parte del Socio, da comunicare entro il 30 ottobre di ciascun anno;
- decesso del Socio persona fisica o scioglimento del Socio persona giuridica o Ente;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a proprio insindacabile giudizio, nei confronti dei Soci che non osservino le disposizioni dello statuto o degli eventuali regolamenti o comunque le deliberazioni degli Organi dell'Associazione o che, senza giustificati motivi, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Articolo 11 - Anno Finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 12 - Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vice Presidenti;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 12 BIS - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo alcuno, tuttavia i componenti degli organi dell'associazione possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio non che i compensi per particolari incarichi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo in occasione del conferimento dell'incarico.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i membri e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è convocata dal Presidente annualmente entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. Può anche riunirsi per deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri. L'Assemblea è convocata, con l'Ordine del Giorno inoltrato almeno dieci giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica, telegramma. Ogni partecipante della Associazione, a qualunque categoria appartenga, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro membro mediante delega scritta. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile. All'Assemblea dei Soci spetta il compito di nominare i membri sostenitori ed ordinari cui spetta il diritto di avere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo. L'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, indicandone anche il Presidente. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Associazione, nonché sul bilancio preventivo e sul rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano in età. In caso di assenza di tutti i Vice Presidenti, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. L'Assemblea è competente a deliberare su eventuali modifiche statutarie.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) ciascun Fondatore, che può, in alternativa, nominare un proprio rappresentante, purché membro dell'associazione;

b) uno degli Ambasciatori dei Paesi Membri dell'ASEAN accreditato presso il Governo italiano;

c) fino a 9 (nove) componenti di cui:

- cinque, nominati dai membri sostenitori o ordinari individuati dall'Assemblea dei Soci tra quelli che si siano dichiarati – o si dichiarino nell'assemblea chiamata a nominare il Consiglio Direttivo – disposti a versare un contributo ulteriore rispetto alla quota di partecipazione fissata dal Consiglio Direttivo medesimo;

- quattro nominati dall'Assemblea anche tra non fondatori, purché rappresentativi di Istituzioni Pubbliche, Istituzioni Finanziarie e Ministeri o altri organismi pubblici operanti nel campo economico, finanziario o internazionale. I componenti del Consiglio restano in carica tre esercizi e il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Possono essere rinominati e sono revocabili, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati, il quale avrà facoltà di designare il sostituto. La cessazione del Consiglio per scadenza del mandato triennale ha effetto dal momento in cui viene insediato il nuovo Consiglio. Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può

essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, un nuovo componente del Consiglio dovrà essere prescelto da parte di chi aveva a suo tempo nominato il Consigliere uscente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione. In particolare esso provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione all'assemblea;
- controllare il patrimonio e la situazione finanziaria;
- nominare il Presidente e i Vice Presidenti;
- nominare il Tesoriere;
- nominare il Segretario Generale
- nominare se necessario i responsabili delle delegazioni e uffici della Associazione;
- deliberare sulle domande di ammissione e sulla espulsione dei membri della Associazione per gravi motivi morali e disciplinari;
- deliberare l'entità dei contributi per le varie categorie di membri fondatori, sostenitori ed ordinari, nonché l'ulteriore contributo per i soci sostenitori ed ordinari a cui l'Assemblea dei Soci attribuisca la facoltà di nominare un componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- decidere la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- conferire particolari incarichi utili per il raggiungimento delle finalità della Associazione, anche ad associati. Qualora tali incarichi venissero conferiti a membri del Consiglio Direttivo sarà necessaria l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per il Consiglio; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Salvo quanto previsto dal presente Statuto e salva diversa inderogabile disposizione di legge, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano in età. In caso di assenza di tutti i Vice Presidenti, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal direttore o in sua assenza da un segretario della riunione, nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 15 - Presidente della Associazione - Vice Presidenti - Tesoriere

Il Presidente della Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno ed è rieleggibile. Convoca e presiede di diritto l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti, che sono nominati, in numero di due, dal Consiglio Direttivo al proprio interno e che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In aggiunta ai compiti che verranno loro esplicitamente delegati dal Presidente i due Vice Presidenti avranno competenza, rispettivamente, il Vice Presidente Esecutivo, con compiti

vicari del Presidente per le attività operative e il Vice Presidente Scientifico per le attività scientifiche ed editoriali.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti non appartenenti al Consiglio Direttivo stesso, resta in carica tre esercizi e il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Può essere rinominato ed è revocabile, prima della scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo, il quale avrà facoltà di designare il sostituto.

Esso sovrintende alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi da portare in approvazione del Consiglio Direttivo; nonché ai rapporti bancari e postali al fine di verificarne la correttezza e l'adeguatezza alle finalità dell'Associazione; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo".

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri componenti o esternamente adesso, su proposta del Presidente, tra persone di comprovata esperienza nei settori di interesse dell'Associazione.

Il Segretario Generale resta in carica per tre esercizi ed è riconfermabile. Il suo incarico cessa comunque con la scadenza del Consiglio Direttivo che lo hanno nominato.

Il Segretario Generale sovrintende alla gestione ordinaria delle attività dell'Associazione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio.

In particolare, collabora con il Presidente ed i Vice Presidenti ai fini di:

- predisporre il programma di attività ed il budget da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio;
- svolgere le funzioni organizzative ed amministrative connesse alla gestione ordinaria ed al funzionamento dell'Associazione;
- coordinare la concreta attuazione delle attività sociali e delle singole iniziative dell'Associazione predisponendone i mezzi e gli strumenti necessari.

Il Segretario Generale, in raccordo con il Presidente ed i Vice Presidenti, sovrintende in particolare alle attività di divulgazione/informativa e ai rapporti con gli associati, il pubblico ed i media che l'Associazione realizza tramite il suo web, assicurandone il regolare aggiornamento e la corrispondenza agli indirizzi.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

È facoltà dell'Assemblea dei Soci nominare il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità che dureranno in carica 3 anni, con il compito di controllare la gestione dell'Associazione, predisponendo una loro relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio. In alternativa potrà essere incaricata una società di revisione contabile.

Articolo 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'associazione si scioglie secondo le modalità di cui all'art. 27 del c.c.

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge.